



Trattasi di opposizione avverso il decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento [REDACTED] nella parte in cui detto decreto escludeva dal passivo il credito di cui gli odierni ricorrenti avevano chiesto l'ammissione.

Tale credito, in ipotesi originato dal rapporto di lavoro dipendente tra il dante causa a titolo di morte e la fallita e dall' infortunio sul lavoro di cui questi sarebbe stato vittima, risulta in toto escluso dalla massa in quanto tardivamente azionato.

A fronte delle ragioni addotte dagli opposenti circa la tempestiva insinuazione al passivo e la fondatezza delle ragioni già dedotte nei precedenti giudizi instaurati nei confronti della fallita in bonis, la curatela ha eccepito preliminarmente la nullità del ricorso ex art. 93 L.F. e resistito nel merito alla relativa domanda;

che quanto all' eccezione di rito osserva il collegio che nella specie si controverte unicamente sul requisito formale della sottoscrizione del ricorso in quanto presentato dal procuratore ad litem delle persone fisiche degli istanti in forza di procura speciale da questi a suo tempo rilasciata per il giudizio ordinario di cognizione promosso nei confronti della fallita in bonis davanti al giudice del lavoro;

che a prescindere dallo svolgimento e dall' esito delle successive fasi detto giudizio a seguito di interruzione ex art. 43 co.3 L.F. e 300 c.p.c. il successivo procedimento endofallimentare instaurato per effetto della domanda di cui all' art. 93 cit. sfugge al principio della translatio iudicii di cui all' art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. 148/03, Cass. 9198/017, Cass. 15/021) con le conseguenze di cui all' art. 84 c.p.c. nel contesto delle fasi ed eventualmente dei gradi di uno stesso processo per il quale la procura è rilasciata, e comporta necessariamente la proposizione di una azione autonoma e diversa da quella già promossa nei confronti del fallito in bonis;

che tanto comporta necessariamente la declaratoria di nullità della domanda di ammissione al passivo ed il rigetto dell' odierna opposizione senza alcuna possibilità di sanatoria in questa sede.

L' equivoco circa i requisiti formali della domanda ex art. 93 L.F. suggerisce il temperamento del principio della soccombenza degli opposenti con la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente provvedendo

**RIGETTA** l'opposizione

Compensa le spese di lite

Così deciso in camera di consiglio il 21.12.2021

Il Presidente est.